

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Corpo Musicale Maestro Pietro Orizio - Associazione di Promozione Sociale"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – *Costituzione, durata e sede*

È costituita l'Associazione denominata "Corpo Musicale Maestro Pietro Orizio - Associazione di Promozione Sociale", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'associazione utilizzerà come acronimo : Corpo Musicale Maestro Pietro Orizio – APS.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" oppure "APS".

L' Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede nel comune di Cazzago San Martino (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, è disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione si pone in continuità con il Corpo Musicale Maestro Pietro Orizio, realtà associativa fondata nel 1908 per promuovere la diffusione della cultura musicale e dei valori dell'associazionismo attraverso il volontariato al servizio della comunità. L'Associazione opera ricercando ogni forma possibile di collaborazione con l'Amministrazione Comunale e gli altri enti attivi sul territorio, pur mantenendo la propria autonomia di gestione.

ART. 2 – *Finalità e attività di interesse generale*

L'Associazione è apartitica e apolitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Alessandro Mazzoni

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci, svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- corsi di formazione musicale teorica e pratica per ragazzi e adulti;
- iniziative volte alla diffusione, conoscenza e fruizione della musica anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici;
- concerti e manifestazioni musicali di vario genere (sinfonico, lirico, bandistico, leggero), anche in territorio extracomunale e in collaborazione con altre associazioni affini;
- partecipazione a cerimonie civili e religiose, con esclusione di eventi di carattere partitico o politico;
- ogni altra attività coerente con le finalità associative.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.



Valentino Archetti

Alexander Merga

Valentino

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione può, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – Qualifica di socio

Sono ammissibili alla qualifica di socio dell'Associazione tutte le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per le persone fisiche, a seconda dell'attività svolta nella Associazione, i soci si distinguono in

- strumentisti, ovvero quei soci che fanno parte dell'organico musicante della Associazione e partecipano con continuità e regolarità alle attività musicali della stessa, secondo quanto previsto da apposito Regolamento;
- non strumentisti, ovvero quei soci che non fanno parte dell'organico musicante della Associazione.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

ART. 4 – Adesione all'Associazione

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Roberto Archetti

Aleandro Morgio

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, alla prima riunione utile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

ART. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro Soci.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro Soci.

Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Valerio...

Alessandro Merzoni

Valerio

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro Soci.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone soci agli enti soci, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Valentino Archetti

Alessandro Mangione

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 8 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare nell'Assemblea sino ad un massimo di tre soci, nei limiti di legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su richiesta motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.

Valentino Anelli

Alessandro Margon

Valen

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Delle adunanze dell'Assemblea è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

ART. 10 – Assemblea in seduta ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, incluso il Responsabile degli Strumentisti, unica carica sociale eletta direttamente dall'Assemblea;
- la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione degli eventuali Regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari e le consultazioni elettorali, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle sezioni;
- l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;
- la deliberazione di proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo aventi come oggetto gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Valentino Ardetti

Alessandro Mercuri

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di astensione nelle deliberazioni di approvazione del bilancio.

ART. 11 – Assemblea in seduta straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Valentini Archetti

Alenador Majum

Valentini

I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di astensione nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a 7 e non superiore a 11.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci secondo le modalità descritte da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

ART. 13 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Valentino Ardelli

Alessandro Mangini

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

ART. 14 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. In particolare:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- attribuisce, anche a membri esterni al Consiglio Direttivo, incarichi operativi vari, quali:
responsabile dell'archivio, responsabile per gli strumenti e per la loro manutenzione,
responsabile per le divise, responsabile per i servizi, responsabile per i corsi di musica;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- designa il Maestro ed i vice-maestri della banda;
- promuove l'indirizzo e l'attività dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento pertinente l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo individua inoltre, nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 15 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Valentino Scatell

Alerando Mazzoni

Valentino

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 16 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 17 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente nell'espletamento delle proprie attività.

Il Segretario cura la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Il Segretario è altresì incaricato di mantenere la contabilità della Associazione. Provvede alle operazioni di riscossione e di pagamento e sottoscrive, con firma disgiunta dal Presidente, gli assegni ed i mandati di pagamento.

ART. 18 – Il Responsabile degli strumentisti

Il Responsabile degli strumentisti cura la comunicazione tra gli strumentisti e il Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente nella gestione dell'organico musicante della Associazione.

ART. 19 – Revoca dei consiglieri

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Valerio Schett

Alfredo Marjano

Valerio

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 20 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 21 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

Alessandro Marziani

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 85 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 22 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, ed include gli strumenti musicali, l'archivio, le divise, gli arredi e le dotazioni necessarie a svolgere l'attività musicale.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

Valentino Schett

Alessandro Mangione

Val

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 23 – Bilancio

L'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio per ogni esercizio sociale.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 24 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio

Valentini

Alessandro Maggi

individuare all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 25 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro Soci;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti

Valerio Spasichetti

Alessandro Mangoni

Valerio

gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, che nomina anche il liquidatore.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 28 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 29 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro;

Registrato il 08/05/2026

al N. 935 serie 3

versati € 200,00

Per delega del Direttore Provinciale
IL CAPOZIONARIO (*)
Valentina Casto

Alenardo Mazzoni

Valentino Archetti